

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 182/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Greco Avv. Maurizio – Presidente ff., Cherubini Dr. Giorgio. Schillaci Avv. Federico – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE IANNINI SALVATORE SEGUITO GARA CALANGIANUS/ISOLA LIRI DEL 13.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 14.4.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.B.C. Calangianus 1905 di Calangianus e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LISI FRANCESCO SEGUITO GARA MOROLO/CASTELSARDO DEL 20.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL’ A.C. SANDONA’ 1922 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA 10 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARZOCHELLA MARCO** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008)

La C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Sandonà 1922 S.r.l. di San Donà di Piave (Venezia), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marzocchella Marco in 5 giornate di gara effettive.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL' U.S. NOVESE SSD S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE NODARI ALEX SEGUITO GARA SESTRESE/NOVESE DEL 27.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Novese SSD S.r.l. di Novi Ligure (Alessandria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DEL SIG. ANTONIO ALTAMURA (ALLENATORE U.S. BITONTO 1921), AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.06.2008 SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL 27.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Antonio Altamura e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DELL' U.S. BITONTO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL 27.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

La C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Bitonto 1921 di Bitonto (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Manzo Vincenzo a 3 giornate di gara effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Avv. Maurizio Greco

-----

**Publicato in Roma il 16 Maggio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete